



**C.F. 94106970547**

# **STATUTO A.DI.P.P. ASSOCIAZIONE DIPENDENTI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA**

*(Approvato dalla Assemblea dei Soci il 29 settembre 2005)*

## **ARTICOLO 1**

### **Costituzione**

È costituita, a norma dell'articolo 11 della Legge 20 maggio 1970, l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE DIPENDENTI della PROVINCIA di PERUGIA", in breve A.Di.P.P., con sede legale a Perugia, Piazza Italia, 11.

## **ARTICOLO 2**

### **Finalità.**

L'Associazione ha per scopo la promozione di attività culturali, formative, ricreative, sportive e sociali in favore dei dipendenti provinciali, è apartitica e non persegue fini di lucro.

Per la realizzazione dei propri scopi l'Associazione si avvale delle proprie strutture ed ove possibile di mezzi e strutture pubbliche e private, comunque messe a disposizione.

## **ARTICOLO 3**

### **Articolazione**

L'Associazione può articolarsi in varie sezioni o gruppi per lo svolgimento di attività specializzate nell'ambito delle più generali finalità di cui all'articolo 2 e secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento, ove ritenuto necessario.

L'Associazione, per il perseguimento dei fini statutari può sviluppare collaborazioni con altri circoli, associazioni ed organizzazioni sindacali di categoria, nonché con operatori esperti nelle varie discipline.

## **ARTICOLO 4**

### **I Soci**

Possono diventare soci tutti i dipendenti della Provincia di Perugia in servizio o in quiescenza il loro coniuge o convivente ed i figli. Possono essere soci i cittadini presentati da soci, previa approvazione della domanda da parte del Consiglio direttivo.

Il Socio è tenuto

- A) al pagamento della quota annuale,
- B) all'osservanza dello statuto e dei regolamenti,
- C) all'esercizio del diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto
- D) all'esercizio del diritto di voto per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione

Alle iniziative pubbliche dell'Associazione possono essere invitate a partecipare persone esterne presentate dai soci, secondo modalità e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa, cui abbiano fatto seguito almeno due solleciti scritti comporta la decadenza ipso facto dallo status di socio. Il Consiglio direttivo procederà a ratificare il recesso nella prima riunione utile.

## **ART. 5** **Fondi**

L'Associazione persegue le finalità di cui all'art.2 con i seguenti fondi:

- A) quote sociali e di partecipazione dei soci a specifiche attività;
- B) avanzi di amministrazione;
- C) contributi della Provincia di Perugia e di altri enti o istituzioni.
- D) eventuali donazioni o lasciti;

## **ART. 6** **Organi dell'Associazione**

Sono Organi dell'Associazione:

- L'Assemblea generale dei Soci ordinari;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;

Tutte le cariche sono gratuite. Compete solamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'espletamento del mandato.

## **ART. 7** **Assemblea.**

L'Assemblea ordinaria dei soci è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno.

All'Assemblea compete formulare proposte e stabilire le direttive generali e programmatiche dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide con il voto favorevole di metà più uno dei soci presenti.

L'Assemblea ordinaria elegge il Consiglio direttivo e approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo.

In via straordinaria l'Assemblea può essere convocata su richiesta della maggioranza dei membri del Consiglio direttivo o su richiesta di almeno un quinto dei soci, per deliberare:

- le modifiche da apportare allo statuto, quando queste siano state poste all'ordine del giorno con il voto favorevole di due terzi dei soci presenti;
- lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione dei fondi residui con il voto favorevole della maggioranza dei soci.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita quando sia presente la metà più uno dei soci. In seconda convocazione, entrambe le Assemblee sono valide con qualunque numero di soci. Quest'ultima può aver luogo anche a distanza di un'ora dalla prima convocazione.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione; segretario verbalizzante è un socio presente scelto dalla Assemblea stessa.

Le convocazioni dell'Assemblea sono effettuate dal Presidente mediante comunicazione ai soci nelle forme utili ad informare gli stessi. Gli avvisi devono specificare l'ordine del giorno, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione e il luogo della riunione.

## **ART. 8** **Consiglio Direttivo**

Il Consiglio direttivo è composto da un massimo di 7 membri eletti fra soci, a scrutinio segreto, con il sistema proporzionale sulla base di una lista di disponibilità. Ogni socio esprime fino a tre preferenze. E' ammessa una sola delega scritta per ciascun socio.

Tutti i soci ordinari, purché in regola con il versamento delle quote sociali ed iscritti dal almeno tre anni, possono essere eletti.

Il Consiglio direttivo:

- A) predisporre le linee programmatiche di attività ed i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea generale dei soci,
- B) elegge, a maggioranza dei componenti, al proprio interno, il Presidente dell'Associazione ed assegna gli incarichi di tesoriere e segretario,
- C) approva gli eventuali regolamenti interni,
- D) attua i provvedimenti relativi alla sospensione ed espulsione dei soci;
- E) delibera la quota annuale di associazione;
- F) delibera su eventuali affiliazioni e collaborazioni con altri organismi

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente almeno tre volte all'anno. Le riunioni del Consiglio direttivo sono valide qualora sia presente la metà più uno dei suoi componenti. In seconda convocazione, che può aver luogo anche a distanza di un'ora dalla prima, le riunioni sono valide con la presenza di almeno un terzo dei consiglieri.

Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono prese a maggioranza dei presenti, salvo quanto disposto per l'elezione del Presidente. In caso di parità prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci. Non sono ammesse deleghe.

## **ART. 9**

### **Il Presidente:**

- A) è il legale rappresentante dell'Associazione;
- B) nomina e revoca il Vicepresidente
- C) firma gli atti che comportano impegni finanziari;
- D) presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e consuntivo;
- E) dirige e coordina le attività dell'Associazione, assicurando l'unità dell'indirizzo programmatico e la collegiale responsabilità delle decisioni del d Consiglio direttivo;
- F) indice le elezioni degli Organi entro sessanta giorni dalla scadenza del mandato.

## **ART. 10**

### **Il Vicepresidente**

Il Vicepresidente coadiuva l'attività del Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

## **ART. 11**

### **Il Tesoriere**

Il tesoriere viene scelto e incaricato dal Direttivo su proposta del Presidente e può anche non essere socio. Solo in quest'ultimo caso, può essere previsto un eventuale compenso forfettario.

Provvede alla regolare tenuta dei libri contabili e della documentazione delle entrate e delle uscite dell'Associazione.

## **ART. 12**

### **Il rinnovo delle cariche elettive**

Il rinnovo delle cariche elettive si effettua ogni tre anni, in concomitanza con l'Assemblea generale dei soci. Gli organi dimissionari o decaduti per fine mandato rimangono in carica fino all'insediamento dei successori per l'espletamento dell'ordinaria amministrazione.

I membri in scadenza di mandato possono essere rieletti. I componenti del Consiglio direttivo, che senza grave e giustificato motivo non intervengano a tre riunioni consecutive, decadono dalla carica.

Qualora uno dei membri del Consiglio direttivo lasci la carica per dimissioni o altro motivo, è chiamato a sostituirlo il primo socio escluso dalla lista di appartenenza, fino alla scadenza del mandato.

**ART. 13**  
**Esercizi finanziari**

Gli esercizi finanziari hanno inizio il primo gennaio e terminano il trentuno dicembre di ogni anno. L'attivo o il passivo di ogni esercizio finanziario risultanti dal conto consuntivo devono essere riportati nel bilancio dell'anno successivo.

**ART. 14**  
**Partecipazione dei Soci alla gestione dell'Associazione**

Soci hanno diritto ad inoltrare osservazioni e proposte concernenti l'attività al Consiglio direttivo, che è tenuto ad esaminarle, di norma, nella prima seduta e a darne comunicazione agli interessati.

**ART. 15**  
**Provvedimenti disciplinari**

Nei confronti del socio che infranga le norme dello Statuto possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- A) richiamo verbale, a cura del Presidente;
- B) richiamo scritto e sospensione, tramite delibera del Consiglio direttivo;
- C) espulsione con delibera del Consiglio direttivo.

**ART. 16**  
**Recesso**

Il socio può recedere in qualsiasi momento dalla Associazione mediante comunicazione scritta al Presidente entro il 31 ottobre di ciascun anno.

Ai fini del pagamento della quota associativa la decorrenza si intende dall'esercizio dell'anno successivo. Nessun diritto può essere vantato dai Soci receduti o decaduti.

**ART. 17**  
**Beni dell'Associazione: destinazione**

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni della stessa vengono devoluti ad iniziative benefiche e di solidarietà, previa soddisfazione di eventuali obbligazioni in essere.

**ART. 18**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice civile.

**ART. 19**  
**Norma transitoria.**

Alla prima assemblea e comunque nel primo triennio di attività tutti i soci ordinari possono essere eletti nel Consiglio direttivo. Dopo la prima assemblea il Consiglio direttivo è convocato dal consigliere più anziano entro 10 giorni. Il primo Consiglio Direttivo dura in carica un anno.